

COPIA

COMUNE DI MEANA DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2018 – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO
2	AJNARDI Laura	CONSIGLIERE
3	BERGERO Battista (Tino)	“
4	RAGALZI Federico	“
5	COL Davide Domenico	“
6	COTTERCHIO Ivo	“
7	ALLEMANO Fulvia	“
8	PETROLATI Daniele	“
9	CAPELLA Leonardo	“
10	LONGO Valeria Maria	“
11	PELA' Davide	“

Dei suddetti consiglieri sono assenti: PETROLATI Daniele – CAPELLA Leonardo – LONGO Valeria Maria.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Adele COTTERCHIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del C.C. n. 3 del 28.02.2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Illustra il Sindaco;

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU (art. 1 c. 639 e successivi);

VISTA la legge di Stabilità 2018 n. 205/2017.

TENUTO CONTO dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 19/14 del 30/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, modificato con deliberazione consiliare n. 2/16 del 28/04/2016, e delle sue componenti.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 1 c. 26 della Legge n. 208/2015, comma modificato dall'art. 1 c. 42 lett. a) della Legge di stabilità 2017 n. 232/2016, che prevede per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; tale sospensione non si applica alla Tassa sui rifiuti.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 13 c. 13bis del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii e in ultimo modificato dall'art. 1 c. 10 lett. 2 della L. n. 208/2015, che a decorrere

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - Omissis - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 che stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dal 31.12.2017 al 28.02.2018;

VISTO il comunicato della F.L. del 12/02/2018 con il quale il Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di parere favorevole reso dalla conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, ha prorogato al 31 marzo 2018 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;

TENUTO CONTO del sopracitato art. 1 c. 26 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma modificato in ultimo dall'art. 1 c. 37 lett. a) della Legge di stabilità 2018 n. 205/2017, che prevede anche per l'anno 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018/2020, per effetto delle quali appare opportuno:

CONFERMARE PER L'ANNO 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", già in vigore negli anni dal 2014 e successivi e di seguito riportate:

- | | |
|--|-----------------------|
| - <u>ALiquOTA BASE</u> | 1,06 per cento |
| altri fabbricati compresi gli immobili della cat. D e le aree fabbricabili | |
| - <u>ALiquOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</u> | 0,4 per cento |
| esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – detrazione € 200,00 | |
| - <u>ALiquOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> | esente |
| poiché Comune in zona montana Istat | |

CONFERMARE PER L'ANNO 2018, le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili), già in vigore negli anni dal 2014 e successivi e di seguito riportate:

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**
 - Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**
- di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area Amministrativo contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: -----

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Astenuti	n.	0
Voti Favorevoli	n.	8
Voti Contrari	n.	0

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di CONFERMARE PER L'ANNO 2018 le seguenti aliquote e detrazioni**, già in vigore negli anni dal 2014 e successivi, per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2018** :
 - ALIQUOTA BASE **1,06 per cento**
altri fabbricati compresi gli immobili della cat. D e le aree fabbricabili
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE **0,4 per cento**
esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – detrazione € 200,00
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE **esente**
poiché Comune in zona montana Istat;
- 3) **di CONFERMARE PER L'ANNO 2018 le aliquote e detrazioni**, già in vigore negli anni dal 2014 e successivi, per l'applicazione del **Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" – anno 2018**:
 - Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**
 - Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**
di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;
- 4) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 30.7.2014 e modificato con la deliberazione del C.C. n. 2 del 28.04.2016.
- 5) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018.
- 6) **di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 7) **di pubblicare** sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Astenuti	n.	0
Voti Favorevoli	n.	8
Voti Contrari	n.	0

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Geom. Adele COTTERCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro BORODAKO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO